IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Seconda indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali

giugno 2026

Seconda indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali

giugno 2026

A cura di: Annamaria Damiani e Annalisa Bellizzi

Tutti i diritti riservati

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

Grafica a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

Indice

1. Introduzione **5**

2. Principali evidenze **6**

2.1 La copertura assicurativa base 6

2.2 Condizioni di assicurabilità dei fabbricati 7

2.3 Periodi c.d. di carenza 8

2.4 La valutazione e il risarcimento del danno 9

2.5 Anticipo dell'indennizzo e acconto per le prime spese di emergenza post evento 10

2.6 Servizi di assistenza e di pronto intervento 10

2.7 Le esclusioni 11

2.8 Entità del danno indennizzabile 12

3. Garanzie opzionali a pagamento, aggiuntive alla copertura base **13**

3.1 Le garanzie opzionali 13

3.2 I danni assicurati e le spese indennizzate con le garanzie opzionali 13

3.3 La valutazione e il risarcimento del danno 14

3.4 Le esclusioni 14

4. Polizza parametrica **14**

5. Iniziative delle compagnie e informativa agli assicurati **15**

6. Conclusioni **15**

Allegato 1 - Elenco delle imprese che hanno pubblicato sul loro sito le polizze a copertura dei rischi catastrofali **17**

1. Introduzione

L'IVASS ha svolto una seconda indagine sull'offerta di polizze assicurative a copertura dei rischi catastrofali, a seguito della nuova normativa che ha introdotto l'obbligo di assicurazione contro tali rischi[1]. Obiettivo dell'indagine è verificare le caratteristiche dei prodotti assicurativi, la loro conformità alla nuova normativa e la loro chiarezza e trasparenza. L'analisi non ha interessato i premi praticati dal mercato, su cui IVASS ha in corso il monitoraggio (cfr. IVASS - Prezzi effettivi polizze cat-nat).

La normativa richiede alle imprese italiane e a quelle estere con stabile organizzazione in Italia di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati dagli eventi catastrofali individuati dalla norma e impone alle compagnie di assicurazione abilitate in Italia nel ramo 8[2] – incendio ed elementi naturali – e che già assicuravano danni derivanti da eventi catastrofali, di mettere a disposizione le relative coperture.

Nel caso di gruppi assicurativi, la capogruppo italiana può indicare una o più compagnie del gruppo tenute a adempiere all'obbligo di sottoscrizione.

La norma[3] prevede inoltre obblighi di trasparenza: le compagnie di assicurazione devono pubblicare sul proprio sito internet i documenti[4] e le condizioni di assicurazione, secondo le modalità definite dall'IVASS.

Con la nuova indagine, IVASS ha individuato preliminarmente le compagnie italiane tenute ad offrire la copertura (34 compagnie – All.1) e ha verificato che avessero predisposto le polizze e le avessero pubblicate sul loro sito web. È stato inoltre selezionato un campione di 4 compagnie estere operanti in Italia (cfr. all.1).

Complessivamente, l'analisi ha riguardato 41 polizze offerte da 38 compagnie, e pubblicate sui rispettivi siti nel mese di marzo 2026.

Le polizze presenti sui siti sono "standard", per lo più destinate a microimprese o PMI. Le polizze per le grandi imprese sono infatti di norma *tailor made* e non sono state ricomprese nel perimetro dell'indagine.

---

1 L'obbligo assicurativo è stato introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-112, integrata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 gennaio 2025, n. 18, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78. La prima indagine svolta da Ivass è al seguente link: IVASS - Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali

2 Di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP)

3 Art. 8 del DM 30 gennaio 2025, n. 18

4 Di cui all'art. 185 del Codice delle assicurazioni private (CAP)

2. Principali evidenze

Le polizze sono generalmente di tipo *stand alone*[5], ossia coprono specificatamente i rischi catastrofali definiti dalla legge: sisma, alluvione, inondazione, esondazione, frana.

Solo una minoranza sono multigaranzia, ossia prevedono l'acquisto, a scelta, tra vari moduli a copertura dei fabbricati, tra cui il modulo per i rischi catastrofali.

Le polizze analizzate rispettano i requisiti previsti dalla legge in merito a: rischi coperti, beni assicurati, danni indennizzabili, criteri di risarcimento, limiti a franchigie e scoperti, esclusioni.

Le polizze prevedono in genere una c.d. copertura base e coperture opzionali per eventi o danni ulteriori con pagamento di un premio aggiuntivo.

Nella quasi totalità dei casi (95%) nella copertura base sono incluse alcune prestazioni aggiuntive rispetto a quelle minime previste per legge, comunque legate o funzionali alla copertura di legge.

Le coperture opzionali con premio aggiuntivo includono in genere: copertura dei danni indiretti da interruzione dell'attività, ampliamento dei beni assicurati (merci, apparecchiature elettroniche, veicoli, ecc.) o coperture di altri rischi (eventi atmosferici, allagamenti, bombe d'acqua).

2.1 La copertura assicurativa base

La copertura base copre i danni materiali e diretti a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali[6], a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, anche se di proprietà di terzi.

La maggioranza delle compagnie ha ampliato il contenuto della copertura di base con garanzie non espressamente previste dalla legge, ma direttamente connesse ai rischi catastrofali, con l'obiettivo di arricchire i servizi alle aziende assicurate. Tra queste:

---

5 Dalla indagine del 2024 era emerso invece che le coperture catastrofali erano quasi esclusivamente offerte come accessorie a garanzie principali "danni ai beni – incendio, esplosione e scoppio" a copertura degli immobili

6 Art. 1, comma 1, lett. b) del DM 30 gennaio 2025, n. 18, che fa riferimento alle immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio dell'impresa, di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2), e 3) del Codice civile. Art. 1, comma 1, lett. d) e art. 3 del DM 30 gennaio 2025, n. 18

a) il rimborso dei danni materiali causati da altri eventi che possono verificarsi come conseguenza di una calamità (ad esempio, incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas, vapori, ecc.), (58% delle compagnie);

b) le c.d. spese di salvataggio (art. 1914 del Codice civile), cioè i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli prodotti dall'assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile in base ai termini di polizza (50% delle compagnie);

c) le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata; in qualche caso sono compresi anche i residui pericolosi (29% delle compagnie);

d) gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia per la ricostruzione e il ripristino dei beni assicurati (27% delle polizze);

e) il rimborso degli onorari di periti, progettisti, tecnici e/o consulenti (39% delle polizze)[7].

Alcune compagnie includono nella copertura base anche i danni a beni mobili, registrati e non, oggetti di valore personale, apparecchiature e arredi.

2.2 Condizioni di assicurabilità dei fabbricati

In linea con la norma, le polizze esaminate assicurano esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui costruzione risale a un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio[8].

Alcune polizze considerano assicurabili anche i fabbricati oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

---

7 In qualche caso, la copertura base offerta dalle compagnie comprende anche:
- a) gli oneri per la riprogettazione e la ricostruzione, in tre casi anche secondo criteri antisismici;
- b) i danni a beni posti all'aperto, i danni ai beni collocati presso terzi e i danni ai beni presso mostre, fiere e/o mercati;
- c) le spese per il trasloco dei beni assicurati;
- d) i danni da allagamento;
- e) una diaria giornaliera in caso di interruzione di attività (si tratta di una estensione di garanzia sempre operante);
- f) le pigioni non percepibili a causa del sinistro (si tratta di una estensione di garanzia sempre operante);
- g) i danni causati da colpa grave del contraente, dell'assicurato, del rappresentante legale, dell'amministratore, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone di cui il contraente o l'assicurato debbano rispondere a norma di legge.

8 Art. 1, comma 106 della Legge n. 213/2023, come modificato dall'art. 1, comma 3-quinquies del Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 (convertito dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78)

Oltre la metà delle polizze esclude espressamente i fabbricati in corso di costruzione, in coerenza con quanto prevede la norma, che riferisce l'obbligo alle sole immobilizzazioni materiali, cioè a fabbricati di cui è ultimata la costruzione[9].

Il 41% delle polizze non assicura i fabbricati in ristrutturazione, ampliamento, rifacimento.

In altri casi è anche richiesto che il fabbricato:

- si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- non sia fatiscente, non agibile e comunque di fatto non utilizzabile a causa di dissesti statici, inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Due polizze non assicurano fabbricati, macchinari, impianti che si trovino in stato di inattività.

Il 27% delle polizze prevede che i fabbricati rispondano a determinate caratteristiche costruttive, impieghino specifici materiali di costruzione (ad esempio, materiali incombustibili), adottino determinate tecniche di costruzione, quali quella antisismica o la bioedilizia.

Alcune delle condizioni previste per considerare assicurabile il fabbricato sono oggetto di attenzione da parte di IVASS al fine di verificarne la coerenza con la legge. IVASS sta intervenendo sulle compagnie interessate per i necessari approfondimenti.

2.3 Periodi c.d. di carenza[10]

La maggior parte delle compagnie offrono copertura immediata, senza alcun periodo di carenza. Tra quelle (18%) che invece prevedono la carenza si rileva una variabilità: tra i 7 e 14 - 15 giorni, con un picco di 21 giorni[11].

---

9 I beni immobili in costruzione sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5) del Codice civile; diversamente, i beni oggetto della copertura obbligatoria sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2), e 3) del Codice civile

10 Intervallo di tempo tra la sottoscrizione della polizza e l'attivazione della copertura

11 In questo caso, il periodo di carenza non opera se il contraente acquista la copertura in sostituzione di una precedente per lo stesso rischio, somma assicurata e garanzia, senza interruzione di copertura

Alcune compagnie prevedono un periodo di carenza di 14 giorni per la garanzia sisma, al ricorrere di specifiche condizioni[12]. Per le medesime compagnie, le garanzie alluvione, inondazione, esondazione operano con un periodo di carenza di 7 giorni.

2.4 La valutazione e il risarcimento del danno

Tutte le polizze applicano i criteri per il risarcimento dei danni previsti dalla legge[13]: per i beni immobili, il valore di ricostruzione a nuovo[14]; per i beni mobili, il costo di rimpiazzo[15]; per i terreni, il costo di ripristino[16].

Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto[17], fino a concorrenza del massimale di indennizzo.

Dall'esame del set informativo pubblicato sul sito di quattro imprese, emerge che la determinazione del valore dei beni da assicurare continua ad essere affidata all'assicurato, mentre la compagnia verifica la congruità della somma assicurata solo al momento del sinistro.

Questo aspetto di attenzione era già stato evidenziato nella precedente indagine; l'Istituto ritiene importante che le compagnie adottino processi assuntivi che prevedano le verifiche di congruità della somma assicurata già al momento della sottoscrizione del contratto.

---

12 In particolare, se l'assicurazione è stata stipulata dopo un evento sismico, registrato da un ente indipendente (quale INGV), con una magnitudo superiore a 4.0 MW e ad una distanza dall'epicentro dei beni assicurati di almeno 20 km, la garanzia terremoto è prestata con un periodo di carenza di 14 giorni dalla data di sottoscrizione della polizza; per un'altra compagnia, i beni assicurati devono essere ubicati entro 100 km in linea d'aria dall'epicentro del sisma

13 Art. 1, comma 3-bis del Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39

14 Il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità

15 Il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato

16 Il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato

17 In caso di sinistro, il danno è indennizzato fino a concorrenza del valore assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile

2.5 Anticipo dell'indennizzo e acconto per le prime spese di emergenza post evento

In linea con quanto previsto dalla Legge-quadro in materia di ricostruzione post calamità[18], quindici polizze stabiliscono che – in caso di danni a beni mobili e immobili per l'esercizio dell'attività di impresa e situati in aree per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale – l'assicurato può chiedere un anticipo pari al 30% del danno stimato da un perito[19].

Le polizze prevedono una tempistica stringente per le verifiche necessarie ai fini della liquidazione.

Nella precedente indagine, IVASS aveva sottolineato l'importanza di adottare soluzioni, come il riconoscimento di un anticipo sull'indennizzo, che permettano all'assicurato di sostenere le spese di pronto intervento necessarie per la sicurezza, limitare i danni, utilizzare i beni ancora agibili.

Diciannove compagnie hanno scelto di riconoscere un anticipo sull'indennizzo, di solito non superiore al 50% dell'ammontare totale del danno indennizzabile anche nel caso in cui non venga dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Due polizze prevedono il versamento dell'eventuale differenza di quanto richiesto a titolo di anticipo previsto dalla Legge-quadro in materia di ricostruzione post calamità; l'anticipo è pagato di solito dopo un periodo compreso tra 30 e 90 giorni dalla denuncia del sinistro e tra 30 e 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, a condizione che non vi siano contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Due compagnie riconoscono anche un ulteriore somma a titolo di acconto sull'indennizzo per sostenere le prime spese di emergenza successive al sinistro. L'acconto è pari al 20% del danno indennizzabile, nei limiti di un predefinito massimale, ed è liquidato entro 30 giorni dalla data in cui è stata sommariamente accertata l'indennizzabilità del sinistro ed eseguita una prima stima del danno.

2.6 Servizi di assistenza e di pronto intervento

Il 34 % delle compagnie prevede anche la possibilità di attivare, in caso di sinistro, servizi di assistenza e pronto intervento di società specializzate in interventi di

18 Legge n. 40 del 18 marzo 2025, art. 23

19 La richiesta va inviata alla compagnia entro 90 giorni dal sinistro e che la compagnia deve svolgere il sopralluogo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e liquidi l'anticipo entro 5 giorni dal sopralluogo, in linea con la norma. Nel caso in cui il sopralluogo non avvenga entro i termini di legge, è previsto che la compagnia liquidi, comunque, l'anticipo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta

salvataggio, bonifica e risanamento a seguito di danni derivanti dalle calamità naturali.

L'assistenza include un numero verde, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, la priorità di assistenza tecnica telefonica, un sopralluogo sul luogo del sinistro, l'emissione di preventivi tecnico-economici per gli interventi di salvataggio e bonifica post sinistro per una più rapida ripresa delle attività di impresa.

In un paio di casi, tuttavia, non risulta chiaramente illustrato che il costo degli interventi realizzati deve essere sostenuto dagli assicurati e, solo successivamente, in caso di sinistro indennizzabile, viene rimborsato dalla compagnia; nel caso in cui il sinistro non sia indennizzabile, l'assicurato può comunque avvalersi dei servizi della società specializzata a proprio carico: in tal caso, la compagnia generalmente rimborsa i soli costi di chiamata.

2.7 Le esclusioni

Le esclusioni generali previste dalle polizze sono in linea con la normativa[20]. In particolare, non sono coperti i danni:

a) causati direttamente dal comportamento attivo dell'uomo o quelli a terzi provocati dai beni coperti a seguito degli eventi assicurati;

b) causati direttamente o indirettamente da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

c) riconducibili a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Le esclusioni specifiche, legate ai rischi catastrofali, riguardano per lo più il contenuto dei fabbricati: merci, arredi, preziosi, veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), imbarcazioni, apparecchi elettronici, dati informatici e relativi supporti, nonché impianti fotovoltaici. Anche tali esclusioni sono in linea con l'obbligo di legge[21] di assicurare solo terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Le polizze prevedono di solito anche esclusioni particolari per ciascun rischio assicurato; ad esempio, sono di solito esclusi: i) dalla copertura per sisma: le eruzioni vulcaniche, il bradisismo, la subsidenza[22]; ii) dalla copertura per alluvione,

---

20 Art. 1, comma 3 del DM 30 gennaio 2025, n. 18

21 Art. 1, comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e art. 1, comma 1, lett. b) del DM 30 gennaio 2025, n. 18

22 Lo sprofondamento di un terreno o di un bacino d'acqua

inondazione, esondazione: le mareggiate, le maree, la penetrazione di acqua marina; iii) dalla copertura per frana: le valanghe, le slavine, le variazioni della falda freatica.

Poiché ora i rischi catastrofali sono definiti *ex lege*, non compaiono più nei contratti esclusioni legate ad esempio al mancato superamento di soglie minime di intensità degli eventi (esempio: per il sisma, una data magnitudo secondo la scala Richter).

In dodici polizze sono esclusi dalla copertura i danni legati a perdita di dati o programmi informatici, in sette polizze quelli causati o derivanti da una malattia trasmissibile.

In alcuni contratti, le esclusioni non sono raccolte in un'unica sezione ma risultano dalla lettura combinata di più clausole. Per una maggiore chiarezza a favore dell'assicurato, sarebbe auspicabile una elencazione unitaria delle esclusioni nella sezione dedicata.

2.8 Entità del danno indennizzabile

La maggior parte delle polizze replica fedelmente nel testo contrattuale la normativa[23] in termini di scoperti e limiti di indennizzo.

Negli altri casi i limiti di indennizzo non sono indicati nelle condizioni di polizza, ma c'è un rinvio alla loro definizione in sede di stipulazione del contratto.

Relativamente allo scoperto di polizza[24], soggetto per legge ad un tetto massimo del 15%[25], dieci polizze prevedono uno scoperto pari al tetto massimo; altre (3 polizze) la possibilità di scegliere uno scoperto del 5%, del 10% o del 15%. Interessante la polizza che prevede una riduzione dello scoperto dal 15% al 10% in presenza di misure di prevenzione o adattamento al cambiamento climatico (es. barriere o paratie antiallagamento e impianti di aspirazione automatica delle acque).

---

23 Artt. 6 e 7 del DM 30 gennaio 2025, n. 18:
- per una somma assicurata fino a 30 milioni di euro, è applicato uno scoperto non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile;
- per somme superiori a 30 milioni di euro, la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti;
- per una somma assicurata fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata;
- da 1 milione fino a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari almeno al 70 per cento della somma assicurata;
- oltre i 30 milioni di euro, la determinazione di massimali e limiti di indennizzo è liberamente negoziata tra le parti.

24 Importo che rimane a carico dell'assicurato, convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti o come percentuale di danno indennizzabile

25 Art. 1, comma 104 della Legge n. 213/2023 e art. 6, comma 1 del DM n. 18/2025

3. Garanzie opzionali a pagamento, aggiuntive alla copertura base

3.1 Le garanzie opzionali

Alle garanzie obbligatorie è quasi sempre affiancata l'offerta di una o più garanzie aggiuntive, opzionabili pagando un premio supplementare.

In genere si tratta di estensioni per assicurare beni ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma (ad es. merci, arredi, preziosi, veicoli e/o imbarcazioni, apparecchi elettronici, archivi, dati, programmi in licenza d'uso, ecc.).

In due casi, come garanzia aggiuntiva, sono coperti anche i fabbricati in corso di costruzione.

In altri casi sono abbinabili coperture per altri eventi naturali o atmosferici (ad esempio, danni da vento, grandine, gelo, acqua piovana, sovraccarico neve), allagamento, bombe d'acqua (cd. "*flash floods*") o per responsabilità civile e tutela legale, in relazione a danni a terzi.

3.2 I danni assicurati e le spese indennizzate con le garanzie opzionali

La maggior parte delle polizze (17) copre, con una maggiorazione del premio, i danni indiretti ai beni assicurati, derivanti da interruzione totale o parziale dell'attività (*business interruption*). Per tali ipotesi è previsto il riconoscimento di una diaria oppure indennità aggiuntive, in forma forfettaria o percentuale, per il rimborso dei maggiori costi sostenuti e dei minori ricavi realizzati.

Di solito, tali somme sono erogate in eccedenza ai massimali previsti per i beni assicurati con la copertura obbligatoria per legge.

Altre garanzie opzionali estendono la copertura a danni consequenziali all'evento indennizzabile (ad es. incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, vapori), danni che, come si è detto al par. 2.1, altre compagnie includono nella copertura base.

Con le garanzie aggiuntive, sono indennizzabili anche le spese accessorie (demolizione e sgombero, opere di miglioria, riprogettazione del fabbricato, ricostruzione antisismica, onorari dei periti e dei consulenti) entro limiti predefiniti.

In un paio di casi è riconosciuto il rimborso delle maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato assicurato secondo criteri costruttivi che aumentano la resilienza del fabbricato alla penetrazione dell'acqua (cd. "*Build Back Better*").

3.3 La valutazione e il risarcimento del danno

Per il risarcimento dei danni coperti da garanzie opzionali, il valore delle merci si basa sul costo commerciale o sul costo industriale delle cose assicurate al netto dei residui del sinistro.

Il valore degli arredi generalmente si basa sul costo di ripristino, se il danno è parziale, oppure il costo di rimpiazzo, in caso di distruzione totale.

In alcuni casi, le merci e gli arredi possono essere assicurati a valore intero o a primo rischio assoluto, secondo la scelta del contraente.

3.4 Le esclusioni

Per quanto riguarda le merci (non assicurate dalla copertura obbligatoria), in più della metà delle polizze esaminate è presente la clausola che esclude i danni ai beni posti a livelli inferiori ad una determinata distanza dal suolo, in caso di alluvione, inondazione, esondazione.

4. Polizza parametrica

Sul mercato è presente una polizza che affianca alla copertura obbligatoria due garanzie aggiuntive – a pagamento – di tipo parametrico, per la prestazione di servizi di assistenza post evento e l'erogazione immediata di una somma di denaro per le spese di prima emergenza in seguito a sisma, alluvione, inondazione, esondazione (non frana).

Le due garanzie aggiuntive devono essere acquistate congiuntamente, sono prestate entro i massimali e i limiti di indennizzo di polizza e si attivano al superamento di soglie predefinite dalla polizza per i singoli rischi coperti[26].

---

26 La garanzia di assistenza in caso di sisma si attiva al verificarsi di un evento che faccia registrare il superamento della soglia definita in polizza sull'ubicazione monitorata. Il parametro monitorato per la garanzia parametrica è la *Peak Ground Acceleration* (PGA). La soglia da superare è pari a 30%g.
In caso di superamento della soglia definita in polizza, la valutazione dell'indennizzo avviene entro ventiquattro ore dalla pubblicazione della *ShakeMap* (mappa delle aree interessate dal sisma).
La garanzia prevede il pagamento per un evento sismico per anno solare.
La garanzia di assistenza in caso di alluvione, inondazione, esondazione si attiva al verificarsi di un evento che faccia registrare il superamento del punto di partenza definito in polizza sull'ubicazione monitorata.
Il parametro considerato per l'attivazione della garanzia è quindi l'altezza dell'acqua nell'ubicazione.
La garanzia prevede un indennizzo a crescita lineare a partire da un punto di partenza, definito in funzione dell'altezza dell'acqua stimata nell'ubicazione, fino a raggiungere un pagamento massimo corrispondente a un punto di arrivo.
I punti di partenza e i punti di arrivo sono definiti in base alla classe di pericolosità territoriale relativa all'ubicazione monitorata.

5. Iniziative delle compagnie e informativa agli assicurati

Dalle informazioni disponibili sul web emerge che le compagnie stanno avviando progetti di coassicurazione, anche in collaborazione con le associazioni delle imprese[27], per offrire servizi integrati di coperture assicurative, attività di consulenza, piattaforme digitali per la gestione dei contratti e tariffe scontate per le imprese associate.

Quasi tutte le compagnie presentano sui siti web informazioni sui rischi catastrofali, che spiegano gli obblighi assicurativi, le coperture offerte, suggerimenti per la mitigazione dei rischi e la gestione dei sinistri, video e articoli informativi, pubblicizzazione di servizi di assistenza e pronto intervento e di servizi digitali (ad esempio, aggiornamenti meteo, mappe interattive dei rischi e reporting personalizzabili, FAQ).

Alcune polizze offrono sconti sulle tariffe della copertura obbligatoria per incentivare comportamenti virtuosi di prevenzione e mitigazione dei rischi (ad esempio, l'impiego di barriere antiallagamento e di impianti di aspirazione delle acque), in linea con quanto auspicato da IVASS con la precedente indagine.

6. Conclusioni

Dalla indagine emerge un quadro nel complesso positivo. Tuttavia, vi sono alcuni profili sui quali è possibile un ulteriore miglioramento.

In particolare:

a) la determinazione del valore dei beni da assicurare continua ad essere, in diversi casi, affidata all'assicurato, mentre la compagnia verifica la congruità della somma assicurata solo al momento del sinistro. È importante che le compagnie adottino processi assuntivi che prevedano le verifiche di congruità della somma assicurata già al momento della sottoscrizione del contratto;

b) si valuta positivamente l'adozione, da parte di molte imprese, di soluzioni operative quali l'anticipo sull'indennizzo, che consentono all'assicurato di sostenere tempestivamente le spese di pronto intervento necessarie a garantire la sicurezza, limitare i danni e continuare a utilizzare i beni ancora agibili;

27 Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Federalberghi, Confesercenti, ANBBA (Associazione nazionale Bed & Breakfast, Affittacamere, Case per vacanza, Locazioni turistiche).

c) alcune delle condizioni previste per considerare assicurabile il fabbricato sono oggetto di attenzione da parte di IVASS al fine di verificarne la coerenza con la legge. IVASS sta intervenendo sulle compagnie interessate per i necessari approfondimenti;

d) in relazione ai servizi di assistenza, quando previsto, dovrebbe essere chiarito che i costi degli interventi della società specializzata sono inizialmente a carico dell'assicurato e vengono rimborsati dalla compagnia solo se il sinistro è indennizzabile. In caso contrario, l'assicurato può comunque usufruire del servizio, sostenendone i costi, mentre la compagnia rimborsa generalmente i soli costi di chiamata;

e) è auspicabile una elencazione unitaria e completa delle esclusioni nella sezione dedicata.

Allegato 1 - Elenco delle imprese che hanno pubblicato sul loro sito le polizze a copertura dei rischi catastrofali

N.	IMPRESE DI ASSICURAZIONE ITALIANE
1	ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI
2	ARCA ASSICURAZIONI S.P.A.
3	ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
4	ASSIMOCO S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO
5	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
6	AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI SOCIETA' PER AZIONI
7	BCC ASSICURAZIONI S.P.A.
8	BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT
9	CF ASSICURAZIONI S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER IL CREDITO E LA FAMIGLIA
10	COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
11	CREDEMASSICURAZIONI S.P.A.
12	CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.
13	GENERALI ITALIA S.P.A.
14	GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
15	GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
16	HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
17	HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.
18	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.P.A.
19	ITAS - ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI
20	LE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
21	MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.P.A.
22	NET INSURANCE S.P.A.
23	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
24	PIÙVERA ASSICURAZIONI S.P.A.
25	POSTE ASSICURA S.P.A.
26	QUIXA ASSICURAZIONI S.P.A.
27	REVO INSURANCE S.P.A.
28	SACE BT S.P.A.
29	SARA ASSICURAZIONI S.P.A. ASSICURATRICE UFFICIALE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
30	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
31	UNICREDIT ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.
32	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
33	VHV ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.
34	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

N.	IMPRESE DI ASSICURAZIONE ESTERE
1	AIG EUROPE S.A.
2	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
3	HDI GLOBAL SE
4	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD